



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2015

Il giorno 5 agosto 2016 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP n. 40203 del 29 luglio 2016, pervenuta il 1 agosto u.s. ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2015 avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 - dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2015, siglata in data 17 maggio 2016.

Roma **5 AGO. 2016**

PER LE OO.SS.:

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

CONFSAL/UNSA

USB PI

FLP

FEDERAZIONE INTESA

PER LA PARTE PUBBLICA:

[Handwritten signatures in blue ink for FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL/UNSA, USB PI, FLP, and FEDERAZIONE INTESA]

[Handwritten signature in blue ink for the Public Part]



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 2 – RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2015

In data 11, 15 e 29 febbraio, 23 marzo, 4 e 6 aprile, 12 e 17 maggio 2016, si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al dm 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

LE DELEGAZIONI, DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l'art.6, comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2014, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il dm 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

[Handwritten signatures]

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 e aggiornato con il decreto ministeriale del 28 aprile 2015; ✓

CONSIDERATO che, per l'anno 2015, sul capitolo 4932 la parte fissa del FUA ammonta ad € 2.700.491 e che la parte variabile ammonta ad € 1.278.385 per un ammontare complessivo di € 3.978.876; ✓

VISTO l'Accordo sottoscritto definitivamente in data 29 maggio 2015, a seguito di certificazione positiva, concernente i criteri di corresponsione di un emolumento di euro 300,00 salvo conguaglio, a titolo di acconto gravante sulla parte fissa del FUA 2015 per un importo lordo complessivo di € 507.980;

TENUTO CONTO che per l'anno 2015 risultano ancora a disposizione per il FUA € 3.470.896;

VISTO il decreto ministeriale del 10 marzo 2015 – vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 24/04/2015 - di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi;

CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2015 LE SEGUENTI INDENNITÀ:

ART 1

INDENNITÀ DI TURNAZIONE – 26.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta al personale in servizio presso Uffici con orario di servizio (apertura e chiusura dell'Ufficio) di almeno 11 ore e per lo svolgimento di attività continuative che non possono essere coperte con diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL.

Le turnazioni devono essere preventivamente programmate per un periodo non inferiore ad un mese. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto.


L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione per **l'intera durata oraria del turno**, con una flessibilità max di 30 minuti.

In particolare, per gli Uffici centrali, spetta al personale addetto alla conduzione delle autovetture.

Al personale degli Uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta **esclusivamente** a fronte di turni non retribuiti ex lege 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 7,00 (dalle 13,00 alle 19,00 o dalle 14,00 alle 20,00 in relazione all'orario della timbratura di ingresso)
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.



2

ART 2

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ – € 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro, limitatamente ai giorni di sabato e festivi. Nessuna reperibilità è prevista per i giorni lavorativi alla cui attività si può far fronte con diversa articolazione oraria.

In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità, nel rispetto di quanto sopra, potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

ART 3

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – € 20.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione).


Il compenso è corrisposto esclusivamente e limitatamente per le ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale di ruolo o "comandato in" con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.

ART 4

INDENNITÀ DI LOCALITÀ DISAGIATA – € 32.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità, pari ad € 0,60 lordi giornalieri, sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al dm 26 settembre 1984 ed al dd 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the initials 'S.P.' written below it.

ART 5

INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA – € 231.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per l'anno 2015 l'indennità spetta al personale delle aree funzionali stabilmente in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della salute di cui all'allegata tabella A, in base ai requisiti logistici della struttura in cui il dipendente ha la propria sede lavorativa principale ed è assegnato. Il relativo punteggio delle sedi risulta nella medesima tabella A.

La quota oraria da utilizzare per il conteggio dell'indennità è fissata per l'anno 2015 in 0,035 euro per punto. Nessun compenso è previsto per punteggio inferiore a 6. La cifra così ottenuta sarà moltiplicata esclusivamente per il numero di ore di lavoro ordinario del dipendente. Nel calcolo delle ore non vanno conteggiate per la corresponsione dell'indennità in questione: la pause pranzo, le ore di lavoro straordinario, le ore lavorate in caso di chiamata in servizio durante la reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi di chiusura dell'Ufficio, le ore effettuate in regime di missione, le ore per attività istituzionali fuori sede, le ore considerate ai fini dell'indennità di rischio sanitario tutte già diversamente compensate. Il compenso non sarà corrisposto al personale degli Uffici centrali che al qualsiasi titolo e saltuariamente presta attività presso Uffici periferici.

ART 6

INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE – € 6.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale degli Uffici centrali e degli Uffici periferici dell'Amministrazione che deve svolgere attività istituzionali in circoscrizione provinciale diversa dalla propria sede di servizio, per una distanza superiore a 50 chilometri, è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

- compenso orario pari a € 0,86 per il disagio dell'attività fuori sede da 4 a 7 ore escluso il tempo di viaggio ;
- compenso orario pari a € 0,26 per il disagio dell'attività fuori sede da 8 a 12 ore escluso il tempo di viaggio;
- compenso giornaliero pari a € 6,20 per il disagio dell'attività fuori sede oltre le 12 ore escluso il tempo di viaggio.

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti, tutte quelle tipologie di attività istituzionali svolte fuori sede e già diversamente retribuite, quelle svolte non per compiti di ufficio e/o a titolo personale anche se autorizzate dall'amministrazione su richiesta del dipendente (ad esempio docenze, partecipazioni a convegni) etc. Per distanze inferiori a 50 chilometri non è corrisposta alcuna indennità. Sarà cura del responsabile dell'Ufficio attestare le attività svolte fuori sede dal personale.

